

Ma in compenso sono salve le piccole scuole di montagna

E' pronta la bozza del primo regolamento per dare attuazione ai tagli al personale della scuola previsti dall'articolo 64 del decreto legge 112/2008. Il provvedimento, che agisce sulla riorganizzazione della rete scolastica, prevede un aumento generalizzato del numero di alunni per classe, e l'utilizzo fungibile dei docenti che andranno in esubero. Tutto secondo quanto già disposto nel piano programmatico del ministero dell'istruzione. L'unica novità è che le scuole di montagna dovrebbero salvare la pelle. Stando a quanto riferito dal sottosegretario all'istruzione, Giuseppe Pizza, in VII commissione alla camera, il 6 novembre scorso, i tecnici di viale Trastevere sarebbero al lavoro per introdurre deroghe al numero minimo di 300 alunni, per evitare l'accorpamento di queste scuole ad altre più grandi. Ma nella bozza di decreto, per il momento non se ne parla. Restano, comunque, tutti gli altri colpi di scure del governo. Si tenga presente che il decreto prevede la possibilità di incrementare il numero massimo degli alunni per classe di un ulteriore 10% rispetto ai parametri regolamentari. Il tutto parte con le classi che si formeranno dal prossimo anno.

Alunni disabili

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accoglieranno un alunno portatore di handicap dovranno essere costituite con un numero massimo di alunni fino a 22, elevabile fino a 24. Sempre che non si sforzi l'organico provinciale. Nel qual caso la classe sarà costituita come se il disabile non ci fosse.

Scuola dell'infanzia

Confermate le due tipologie esistenti: 40 ore e 25 ore. Le sezioni saranno costituite con un numero massimo di 26 bambini e minimo di 18.

Scuola primaria

Nella scuola primaria si potranno avere classi funzionanti a 24 ore settimanali (maestro unico); 27 ore (senza orario facoltativo); 30 (con orario facoltativo) e, nel caso del tempo pieno, con 40 ore settimanali. Tale ultima possibilità sarà assicurata tramite la conferma dello stesso numero di classi a tempo pieno autorizzate per l'anno in corso.

Le classi saranno costituite con non meno di 15 e non più di 27 bambini. Le pluriclassi, invece, con non meno di 8 e non più di 18 bambini. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche potranno essere costituite classi in deroga a questi parametri, ma comunque con non meno di 12 alunni.

Il caso inglese

L'insegnamento della lingua inglese sarà affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. Il piano di formazione linguistica di durata triennale sarà, nel primo anno, della durata di 150/200 ore e sarà obbligatorio.

Scuola media

Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate saranno costituite da non più di 27 e non meno di 18 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata.

Le classi funzionanti a tempo prolungato saranno ricondotte all'orario normale qualora non dispongano di servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività in fascia pomeridiana per almeno tre giornate a settimana, e non sia previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.

Scuole superiori

Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, saranno costituite con non meno di 27 allievi.

Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

Gli alunni che eventualmente dovessero essersi iscritti in più, e che non sono tali da completare una nuova classe, saranno redistribuiti sulle classi già esistenti che potranno arrivare fino a un massimo di 30 alunni.

Soprannumerari

Tutte le cattedre delle superiori saranno ricondotte a 18 ore anche se questa operazione determinerà situazioni di soprannumerarietà.

In ogni caso, i docenti che andranno in esubero, in tutti gli ordini di scuola, saranno utilizzati in maniera fungibile. E dunque, se risulteranno in possesso della relativa abilitazione o almeno del titolo di studio di accesso alla classe di concorso saranno utilizzati anche in altri insegnamenti. In mancanza di sede disponibile, saranno messi a disposizione su tre scuole anche di diversi comuni.